

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia. (26A01932) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 15 aprile 2026.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 22 aprile 2026 e scadenza 1° luglio 2036, tramite sindacato di collocamento. (26A01949) Pag. 2

DECRETO 15 aprile 2026.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 febbraio 2026 e scadenza 15 febbraio 2046, tramite sindacato di collocamento. (26A01950) Pag. 4

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 aprile 2026.

Giubileo 2025 - Interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante realizzazione di roatorie - S.P. 493 «Via Braccianese» ricompresi nell'ambito dell'intervento ID 5.a denominato «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento piano viabile» - Approvazione definitiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, adottata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni con ordinanza commissariale rep. n. 19, prot. RM/1858 del 20 marzo 2026 - Apposizione vincolo preordinato all'esproprio. (Ordinanza Rep. n. 21 del 13 aprile 2026). (26A01941) Pag. 8



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Ministro per le disabilità – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità – Assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 46/2025). (26A01912). *Pag.* 12

DELIBERA 29 dicembre 2025.

FSC 2021-2027 – Assegnazione di risorse per la realizzazione di un programma di interventi per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi (articolo 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020) di cui alla delibera n. 71 del 2024. Definanziamento degli interventi privi di OGV. (Delibera n. 59/2025). (26A01913). *Pag.* 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fingolimod, «Fingolimod Towa». (26A01884) . . . *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triamcinolone acetone, «Pharmacort». (26A01885) *Pag.* 21

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 94/2026 del 20 febbraio 2026 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Zentiva». (26A01886) . . . *Pag.* 22

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Tobral» e «Tobradex». (26A01887) . . . *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Pharmacare». (26A01888) . . *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo, «Bisoprololo Sandoz». (26A01903) . . . *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di febusostat, «Uriquid». (26A01904). *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di epirubicina cloridrato, «Epirubicina AHCL». (26A01905) . . . *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A01906) *Pag.* 24

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Lattato S.A.L.F.». (26A01930). *Pag.* 25

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kliqq». (26A01931) *Pag.* 25

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui Libretti di risparmio postale dedicati ai minori di età (26A01951). *Pag.* 25

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (26A01978) *Pag.* 26

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Cancellazione dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale dell'«Associazione Animalisti Italiani ETS», in Roma. (26A01902) *Pag.* 26

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 marzo 2026 (26A01916) *Pag.* 26


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 marzo 2026 (26A01917) *Pag.* 27

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2026 (26A01918). *Pag.* 27

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2026 (26A01919). *Pag.* 28

Ministero dell'interno

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Amantea. (26A01899) *Pag.* 28



Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Solarino. (26A01900) *Pag.* 28

Ministero della difesa

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del comprensorio denominato «Area demaniale tratta ferroviaria a collegamento deposito carburanti», nel Comune di Giavera del Montello. (26A01914) *Pag.* 28

Radiazione dal novero delle strade militari della strada «Perrero - Conca Cialancia», nel territorio comunale di Perrero. (26A01915) *Pag.* 28

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA EUROPA DEL PORTO DI LIVORNO

Approvazione dello schema di convenzione tra Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno - Annullamento dell'ordinanza commissariale n. 11/2025. (26A01901) *Pag.* 29

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Perfekta società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A01920) *Pag.* 29





DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 3 APRILE 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e con la quale sono stati stanziati euro 5.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1140 del 2 maggio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato»;

Considerato che il Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2025 ha deliberato un ulteriore stanziamento, per euro 2.170.000,00, a integrazione di quanto previsto dalla citata delibera del 9 aprile 2025 e che il relativo provvedimento risulta attualmente in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la nota del 29 gennaio 2026 del Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 marzo 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2026.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 22 aprile 2026 e scadenza 1° luglio 2036, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo

al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;


Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al men-



zionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 14 aprile 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.166 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 3,80% con godimento 22 aprile 2026 e scadenza 1° luglio 2036;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerata l'opportunità che il sindacato di cui sopra sia coordinato dagli specialisti Banco Santander SA, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.a. e Société Générale Inv. Banking in qualità di *lead manager* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 15 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	14.000 milioni di euro
decorrenza:	22 aprile 2026
scadenza:	1° luglio 2036
tasso di interesse:	3,80% annuo, con ciclo cedolare il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	22 aprile 2026
prezzo di emissione:	99,731
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,175% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,80%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° luglio 2026, sarà pari allo 0,734807% lordo, corrispondente a un periodo di settanta giorni su un semestre di centottantuno giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 2036, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«Offering Circular» del 15 aprile 2026.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo.

Il sindacato di collocamento è coordinato dagli specialisti Banco Santander SA, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.a. e Société Générale Inv. Banking in quali-



tà di *lead-managers* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà agli specialisti *lead-manager* di cui sopra la commissione totale prevista dall'art. 1 del presente decreto. Tali soggetti a loro volta potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, ai *co-lead manager* del sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 22 aprile 2026 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 22 aprile 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

DECRETO 15 aprile 2026.

Emissione di una prima tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 febbraio 2026 e scadenza 15 febbraio 2046, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan S.p.a.*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per



i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal Regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 14 aprile 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 30.166 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 15 febbraio 2026 e scadenza 15 febbraio 2046, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, ai fini del presente decreto d'ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerata l'opportunità che il sindacato di cui sopra sia coordinato dagli specialisti Banco Santander SA, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.a. e Société Générale Inv. Banking in qualità di *lead manager* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 15 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo: 3.500 milioni di euro;

decorrenza: 15 febbraio 2026;

scadenza: 15 febbraio 2046;

tasso cedolare base: 2,25% annuo;

tasso di interesse: semestrale, con ciclo cedolare il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 22 aprile 2026;

dietimi d'interesse: 66 giorni;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

prezzo di emissione: 99,459;

commissione di collocamento: 0,25% dell'importo nominale dell'emissione.


I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 agosto 2026 e l'ultima il 15 febbraio 2046.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e, pertanto, le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse- il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.



Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione» calcolato, come di seguito riportato, sulla base dell'«Indice Eurostat» elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di uno il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(\text{"gg. dal } 1^{\circ}m" - 1) / (\text{"gg. nel mese } m")] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat_{m-3}) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat_{m-2}) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1°m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice Sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.


L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.



Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il *rateo* di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il *rateo* di interesse così ottenuto per il «Coefficiente di indicizzazione», relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 febbraio 2046, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP€i in conformità all'«*Offering Circular*» del 15 aprile 2026.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento composto da tutti gli specialisti al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo.

Il sindacato di collocamento è coordinato dagli Specialisti Banco Santander SA, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.a. e Société Générale Inv. Banking in qualità di *lead-managers* con i restanti specialisti nel ruolo di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà agli specialisti *lead-manager* di cui sopra la commissione totale prevista dall'art. 1 del presente decreto. Tali soggetti a loro volta potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, ai *co-lead manager* del sindacato di collocamento.

Art. 8.

Il giorno 22 aprile 2026 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di emissione e del *rateo* reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso diviso 100, il tutto al netto della commissione di collocamento di cui all'art. 1. Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 22 aprile 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.


L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 9.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.



L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01950

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 aprile 2026.

Giubileo 2025 - Interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante realizzazione di rotatorie - S.P. 493 «Via Braccianese» ricompresi nell'ambito dell'intervento ID 5.a denominato «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento piano viabile» - Approvazione definitiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, adottata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni con ordinanza commissariale rep. n. 19, prot. RM/1858 del 20 marzo 2026 - Apposizione vincolo preordinato all'esproprio. (Ordinanza Rep. n. 21 del 13 aprile 2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto

salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...]»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;


Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, come modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, da ultimo, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Programma dettagliato);

Visti:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;



il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;

lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 con la quale il consiglio comunale ha approvato il Nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma e le Norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera di Giunta capitolina n. 140 del 20 aprile 2023, di «Approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, tra Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.a. per la realizzazione dell'intervento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, scheda ID 08 - Macro ambito: riqualificazione e valorizzazione - Ambito: riqualificazione delle periferie - Intervento: manutenzione straordinaria viabilità principale di penetrazione (CUP: J87H22002710001)»;

la convenzione prot. QN/2023/0089991 del 4 maggio 2023, sottoscritta da Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e ANAS S.p.a. per l'attuazione dell'intervento inerente alla manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione;

l'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rep. 19 del 20 marzo 2026;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine

di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

tra le opere giubilari ricomprese nel Programma dettagliato, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, modificato ed integrato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, figura l'intervento classificato nell'allegato 1 con l'ID 5.a denominato «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione: risanamento del piano viabile», di derivazione dell'opera catalogata con l'ID 5 recante «Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione», funzionalmente suddivisa, con ordinanza commissariale rep. 28 del 20 novembre 2023, in sei distinti interventi enumerati con gli ID da 5.a a 5.f; originariamente, l'intervento inerente alla manutenzione straordinaria della viabilità di collegamento con la rete urbana interna della Città Roma figurava tra le prime opere essenziali ed indifferibili previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022, ove era stato classificato con l'ID n. 8;

per l'intervento in questione, Roma Capitale svolge la funzione di amministrazione proponente e ANAS riveste il ruolo di soggetto attuatore - CUP: F87H22005450001;

l'opera concerne, tra l'altro, la manutenzione e rifacimento, in conglomerato bituminoso, dell'intera pavimentazione stradale dei sedimi delle principali infrastrutture consolari, oltre a ulteriori strade, tra cui rientrano le intersezioni con la via Braccianese, nodi di smistamento tra le direttrici di collegamento extraurbana, la viabilità locale e litoranea, che interessano il territorio del Municipio Roma XV nella zona denominata Osteria Nuova, oggetto del presente provvedimento;


Atteso che:

con ordinanza commissariale rep. n. 19, prot. RM/1858, del 20 marzo 2026, il Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 ha disposto l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica a fini espropriativi, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'adozione della variante urbanistica e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, dando atto che il vincolo preordinato all'esproprio acquisterà efficacia a decorrere dalla data di definitiva approvazione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto;

ai fini della Variante urbanistica sono stati redatti i seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

T00EG00GENCO01B_Planimetria su ortofoto;

T00EG00GENCT01B_Strumenti urbanistici;



T00EG00GENCT02B_Stalcio PRG;
 T00EG00GENRE01B_Relazione generale;
 T00EG00GENRE06A_Relazione geologica;
 T00EG00GENRE07B_Relazione tecnica urbanistica;

la variante determina l'introduzione nel P.R.G. vigente della destinazione «Infrastrutture per la mobilità» in corrispondenza di cinque aree, il tutto come meglio rappresentato nell'elaborato T00EG00GENRE07B relazione tecnica urbanistica, e in particolare:

tre aree con attuale destinazione «Sistema ambientale - Agro Romano - Aree agricole art. 74 delle NTA»;

un'area con attuale destinazione «Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Tessuti nei programmi integrati prevalentemente residenziali articoli 51, 52 e 53 delle NTA»;

un'area con attuale destinazione «Sistema dei servizi e delle infrastrutture e degli impianti - Infrastrutture tecnologiche art. 102 delle NTA»;

Dato atto, che:

con legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 è stato disposto, con l'art. 9, commi 61 - 67, il conferimento a Roma Capitale di funzioni in materia di Governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia;

il comma 62, dell'art. 9, della citata legge regionale n. 19/2022 prevede che «... Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'Assemblea capitolina [...] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione»;

il comma 64, lettera d), dell'art. 9, della medesima legge regionale dispone che Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione «dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'art. 50-bis della l.r. n. 38/1999»;

al successivo comma 67, è previsto che «l'esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse»;

la convenzione di cui al comma 67 è stata approvata dalla Giunta capitolina con deliberazione n. 433 del

22 dicembre 2022 e successivamente sottoscritta, tra i rappresentanti della Regione Lazio e Roma Capitale, in data 29 dicembre 2022;

ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative, le funzioni delegate con legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 hanno avuto completa attuazione a far data dal 29 dicembre 2022 e, pertanto, nel caso del procedimento in trattazione, si ritiene di dover prescindere dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 50-bis della l.r. n. 38/1999;

Rilevato che:

in deroga alla legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, comma 62, dell'art. 9, la su richiamata ordinanza commissariale rep. 19 del 20 marzo 2026 è stata posta in pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025> dal 23 marzo al 7 aprile c.a., ovvero per quindici giorni consecutivi, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni. La medesima ordinanza è stata, altresì, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* nella Serie generale n. 74 del 30 marzo 2026;

con nota prot. RM/1869 del 23 marzo 2026 la struttura commissariale ha provveduto a notificare Roma Capitale, Anas S.p.a. e la Città metropolitana di Roma Capitale in merito all'avvenuta adozione del provvedimento di che trattasi ed alla sua pubblicazione sul portale del Commissario straordinario per Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale, con nota prot. QG/16955 del 7 aprile 2026, registrata in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/2190, ha comunicato che, in ragione dei contributi già trasmessi, non si rilevano motivi ostativi al prosieguo della procedura di approvazione della variante di che trattasi;

il Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale, con nota prot. QF/0011154 del 9 aprile 2026, assunta in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/2235, ha attestato che non sono pervenute osservazioni in merito alla variante urbanistica adottata con il sopra richiamato provvedimento commissariale;

nei termini di legge, non risultano pervenute ulteriori osservazioni e/o opposizioni all'ordinanza commissariale di adozione della variante in oggetto, rep. 19/2026;

Considerato che:

le varianti urbanistiche intervengono a modificare la destinazione d'uso di porzioni del territorio di Roma Capitale, risultando funzionali alla realizzazione di un'opera pubblica di carattere essenziale per il relativo quadrante territoriale;

l'intervento in parola rientra tra le opere incluse nel Programma dettagliato degli interventi giubilaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, deve essere necessariamente realizzato in coerenza con il cronoprogramma procedurale, che prevede la conclusione dei lavori entro il secondo trimestre del 2026;



il rispetto dei tempi previsti dalle procedure ordinarie stabilite dalla normativa vigente per l'adozione dei relativi atti - da assumersi mediante deliberazione dell'Assemblea capitolina ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, non permette il rispetto dei suindicati termini di realizzazione dell'opera e occorre, pertanto, adottare ogni forma di accelerazione procedurale possibile, finalizzata a ridurre i termini di approvazione dei provvedimenti amministrativi necessari per avviare con rapidità i lavori;

il Commissario straordinario è chiamato a garantire la concreta ed efficace attuazione del Programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, la piena attuazione degli interventi giubilarli nei tempi programmati;

Ritenuto necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione definitiva della variante urbanistica al vigente Piano regolatore generale di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, adottata per l'intervento di che trattasi con ordinanza commissariale rep. n. 19, prot. RM/1858 del 20 marzo 2026, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, composta dagli elaborati sopra elencati, in deroga a quanto disposto dal Testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

per quanto sopra premesso e considerato;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. in deroga al comma 2, lettera b), dell'art. 42 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e al combinato disposto dell'art. 19 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 64, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, l'approvazione definitiva della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, adottata con O. C. n. 19/2026, prot. RM/1858 del 20 marzo 2026, corredata dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

T00EG00GENCO01B_Planimetria su ortofoto;
T00EG00GENCT01B_Strumenti urbanistici;
T00EG00GENCT02B_Stralcio PRG;
T00EG00GENRE01B_Relazione generale;
T00EG00GENRE06A_Relazione geologica;
T00EG00GENRE07B_Relazione tecnica

urbanistica.

2. Di dare atto che la presente approvazione definitiva rende pienamente efficace la dichiarazione di pubblica utilità, già disposta con ordinanza commissariale rep. n. 19/2026, prot. RM/1858 del 20 marzo 2026, ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinando, altresì, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ex art. 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di dare mandato al Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale - Direzione pianificazione generale - U.O. P.R.G., competente *ratione materiae*, di recepire ed allineare, conseguentemente alla conclusione del procedimento, la cartografia dello strumento urbanistico vigente.

4. Di dare, altresì, mandato al Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale - U.O. Espropri di provvedere a dare attuazione agli adempimenti conseguenti all'emanazione della presente ordinanza, con particolare riferimento all'emanazione del decreto di esproprio.

5. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

6. La trasmissione del presente provvedimento all'amministrazione proponente, al soggetto attuatore e alla Città metropolitana di Roma Capitale, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

7. La trasmissione, a fini conoscitivi, della presente ordinanza commissariale alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 9, comma 65, della legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022.

8. La trasmissione del presente provvedimento alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.


Roma, 10 aprile 2026

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 21/2026 sono stati pubblicati nel sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, consultabile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A01941



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 dicembre 2025.

Ministro per le disabilità – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità – Assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 46/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'articolo 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'articolo 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;


Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'articolo 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 44, comma 7-bis, il quale prevede che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sosteni-



bile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'articolo 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, che definisce la ripartizione delle risorse assegnate per i programmi regionali 2021-2027, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con propria delibera n. 36 del 2 agosto 2022;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché

per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'articolo 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'articolo 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:


le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del venti per cento nelle aree del Centro-Nord (articolo 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (articolo 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020);

con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse (articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020);

sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato, definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento previste (articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020);

con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sotto-



scritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'articolo 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020);

Visto, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli accordi per la coesione possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020;

Visto, inoltre, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, che prevede che gli accordi per la coesione possono essere modificati d'intesa tra le parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse; qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari definiti la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016; la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentita esclusivamente qualora l'amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

Visti, infine, l'articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'articolo 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'articolo 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;


Vista la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, di approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e avvio del negoziato formale con la Commissione europea, che al punto 3 stabilisce che il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi di cofinanziamento nazionale e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli Programmi europei, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al sessanta per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Considerato che a valere sulle risorse imputate programmaticamente dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, sono stati definiti e sottoscritti gli accordi per la coesione delle regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. d), della legge n. 178 del 2020;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 77 recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027. Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali», come modificata dalla delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, che imputa programmaticamente alle amministrazioni centrali un importo lordo di 13.615.680.937,15 euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, e in particolare imputa al Ministro della disabilità - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità risorse FSC 2021-2027 pari complessivamente a 90.000.000,00 euro;

Vista la delibera CIPESS 29 novembre 2024, n. 78, recante «Piani sviluppo coesione (PSC): Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); Ministero della cultura (MIC); Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT); Ministero dell'università e della ricerca (MUR) - Attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento degli allegati alla delibera CIPESS n. 48 del 2022. Attuazione dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni - Attuazione delle delibere CIPESS 1/2022 e 35/2022 e modifica imputazione quota programmatica a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'articolo 3 recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 012595-A del 17 novembre 2025 e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 13253-A del 4 dicembre 2025, che, sulla base dell'Accordo per la coesione sottoscritto in data 31 ottobre 2025 tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per le disabilità (di seguito «Accordo») e allegato alla medesima nota informativa, propone:

l'assegnazione al Ministro per le disabilità - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di risorse FSC 2021-2027 pari a 90.000.000,00 euro;

Considerato che l'accordo individua gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi e linee di azione, corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (allegati A1 e B1 all'accordo), per un importo complessivo di risorse FSC 2021-2027 pari a 90.000.000,00 euro;

Considerato che l'accordo riporta il piano finanziario di spesa che costituisce l'articolazione delle spese FSC 2021-2027 previste dall'amministrazione in ciascuna annualità (allegato B all'accordo), ed è la base di riferimento per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, per

effetto del quale le risorse definanziate rientrano nelle disponibilità del FSC 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Considerato che ai sensi dell'articolo 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 13445 del 10 dicembre 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 in favore del Ministro per le disabilità - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni

1.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e sulla base dell'accordo per la coesione del Ministro per le disabilità, si dispone, in favore del Ministro per le disabilità - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, l'assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di un importo pari a 90.000.000,00 euro.

1.2. L'imputazione sul bilancio dello Stato dell'assegnazione al Ministro per le disabilità - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità di risorse FSC 2021-2027 pari a 90.000.000,00 euro, tenuto conto delle disponibilità di competenza, sul bilancio dello Stato, nonché del piano finanziario di spesa dell'accordo, è articolata per anno, fino a concorrenza del corrispondente importo complessivo, secondo lo schema seguente:



valori in euro

2025	2026	2027	2028	2029	Totale
5.220.000,00	-	31.320.000,00	35.460.000,00	18.000.000,00	90.000.000,00

1.3. Il piano finanziario di spesa dell'Accordo, per la quota FSC 2021-2027, è articolato per annualità, secondo lo schema seguente:

valori in euro

2026	2027	2028	2029	Totale
5.220.000,00	31.320.000,00	35.460.000,00	18.000.000,00	90.000.000,00

2. Modifiche all'Accordo per la coesione

2.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, in combinato disposto con la pertinente disciplina contenuta nell'Accordo per la coesione, le modifiche all'accordo sono così disciplinate:

a) eventuali modifiche, anche in esito al processo di revisione e aggiornamento del PNRR, sono concordate tra il Ministro per le disabilità e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e formalizzate mediante atto scritto o scambio di note formali, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che, a tale scopo, acquisisce il parere del «Comitato tecnico di indirizzo e vigilanza» di cui all'articolo 4 dell'accordo stesso;

b) qualora le modifiche comportino un incremento o una diminuzione delle risorse FSC 2021-2027 assegnate ovvero una variazione dei profili finanziari sopra definiti, la modifica dell'accordo è sottoposta all'approvazione del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016;

c) resta in ogni caso fermo che la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo, è consentita esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il già menzionato cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

3. Modalità di trasferimento delle risorse

3.1 Per quanto concerne le risorse FSC 2021-2027 oggetto della presente assegnazione, pari a 90.000.000,00 euro, trova applicazione l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

3.2 Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

3.3 Ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Monitoraggio e Sistema di gestione e controllo

4.1 In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.


4.2 In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.

4.3 Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

5. Disposizioni finali

5.1 Il Ministro per le disabilità - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, assegnatario delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzato ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

5.2 Ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.



5.3 Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 316

26A01912

DELIBERA 29 dicembre 2025.

FSC 2021-2027 – Assegnazione di risorse per la realizzazione di un programma di interventi per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi (articolo 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020) di cui alla delibera n. 71 del 2024. Definanziamento degli interventi privi di OGV. (Delibera n. 59/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41,



comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma 177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS del 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32,36 miliardi di euro, comprensivo delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione *pro tempore* disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50, recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che:

le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020);

la dotazione finanziaria del FSC è impiegata, tra l'altro, per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste dal PNRR, secondo principi di complementarità e di addizionalità (art. 1, comma 178, lettera *a*), della legge n. 178 del 2020);

a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione, tra l'altro, delle iniziative e misure afferenti alle politiche della coesione di cui alla lettera *a*); (art. 1, comma 178, lettera *f*), della legge n. 178 del 2020);

le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera *e*), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera *i*), della legge n. 178 del 2020);

Visti, altresì, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalità di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; l'art. 3 concernente le disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal FSC, volte ad assicurare il puntuale tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali; nonché l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il Sistema nazionale di monitoraggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

Vista la delibera CIPESS 7 novembre 2024, n. 71 che dispone l'assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *a*) della legge n. 178 del 2020, di risorse FSC 2021-2027 per un importo pari a 80,51 milioni di euro per la realizzazione, in occasione della celebrazione degli ottocento anni della morte di San Francesco d'Assisi, di un programma di sette interventi, di seguito elencati:

«Interventi di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della tratta ferroviaria Città di Castello-Sansepolcro della linea Ferroviaria Centrale Umbra - FCU» (CUP I77D24000000001) di importo pari a 55.000.000 euro;



«Connessione alta velocità - Nuova stazione AV Medioetruria in località Valdichiana» (CUP J21G24000050001) di importo pari a 10.000.000 euro riferito alla sola progettazione dell'opera;

«Allestimento del percorso ciclo-pedonale della Via di Francesco – Tratto Umbro» (CUP I61B24000140001), di importo pari a 2.000.000 euro;

«L'orto di S. Francesco. Il nuovo sviluppo del Santuario di Santa Maria degli Angeli» (CUP C75H23005070002) di importo pari a 3.700.000 euro, di cui 3.500.000 euro a valere sul FSC 2021-2027 e 200.000 euro a valere sul cofinanziamento della Provincia Serafica;

«Potenziamento ed ammodernamento Aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi» (CUP D94G24000270001), di importo pari a 5.010.000 euro;

«Scale mobili porta nuova di Assisi. Intervento di rifunzionalizzazione ed abbattimento barriere architettoniche» (CUP G71C24000070005) di importo pari a 2.000.000 euro;

«Valorizzazione dei beni culturali e delle destinazioni religiose Sacro Convento di Assisi» (CUP H73F24000040002), di importo pari a 3.000.000 euro;

Considerato che la suddetta delibera riporta in allegato, quale parte integrante della stessa, una tabella di riepilogo degli interventi recante il livello progettuale, la tipologia di intervento, il costo complessivo, gli importi a carico di FSC e di altre fonti, la data prevista di aggiudicazione definitiva dell'appalto;

Considerato, inoltre, che la medesima delibera stabilisce, al punto 2.1, che il mancato rispetto dei termini previsti per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto determina la revoca automatica delle risorse e, al punto 2.2, che con delibera del CIPESS, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede alla ricognizione degli interventi revocati e alla quantificazione delle risorse che rientrano nella disponibilità del FSC 2021-2027, per essere riprogrammate per le finalità di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024, con il quale l'onorevole Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Tommaso Foti, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Tommaso Foti, e, in particolare, l'art. 3, recante «Delega di funzioni in materia di PNRR e di politiche di coesione territoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE 0014018-A del 23 dicembre 2025, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente il definanziamento di risorse FSC 2021-2027 per complessivi 15.510.000,00 euro, quale parte dell'assegnazione disposta dalla delibera CIPESS n. 71 del 2024 in favore di un programma di sette interventi per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, per il mancato rispetto dei termini per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) dei seguenti interventi:

«Allestimento del percorso ciclo-pedonale della Via di Francesco – Tratto Umbro» (CUP I61B24000140001), per un importo pari a 2.000.000 euro;

«L'orto di S. Francesco. Il nuovo sviluppo del Santuario di Santa Maria degli Angeli» (CUP C75H23005070002), per un importo pari a 3.500.000 euro;


«Potenziamento ed ammodernamento Aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi» (CUP D94G24000270001), per un importo pari a 5.010.000 euro;

«Scale mobili porta nuova di Assisi. Intervento di rifunzionalizzazione ed abbattimento barriere architettoniche» (CUP G71C24000070005), pari un importo pari a 2.000.000 euro;

«Valorizzazione dei beni culturali e delle destinazioni religiose Sacro Convento di Assisi» (CUP H73F24000040002), per un importo pari a 3.000.000 euro;

Considerato che la proposta ha previsto, altresì, la contestuale riassegnazione delle risorse FSC 2021-2027 per complessivi 15.510.000,00 euro ai medesimi interventi e secondo gli importi originari, unitamente alla definizione di nuove scadenze per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché alcune modifiche agli stessi, come di seguito specificato:

«Allestimento del percorso ciclo-pedonale della Via di Francesco – Tratto Umbro», si propone la suddivisione dell'intervento in due lotti con i seguenti termini ultimi di aggiudicazione definitiva dell'appalto: per il 1° lotto, dodici mesi dalla registrazione della delibera CIPESS; - per il 2° lotto, diciotto mesi dalla registrazione della delibera CIPESS; per tale intervento si chiede, altresì, la modifica del titolo, sostituendo la parola «ciclo-pedonale» con la parola «ciclabile»;



«L'orto di S. Francesco. Il nuovo sviluppo del Santuario di Santa Maria degli Angeli», si propone la suddivisione dell'intervento in due lotti e di stabilire, con il termine ultimo di aggiudicazione definitiva dell'appalto per entrambi i lotti a dodici mesi dalla registrazione della delibera CIPESS;

«Potenziamento ed ammodernamento Aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi», si propone di modificare il soggetto attuatore, individuandolo in SASE S.p.a. (società di gestione dell'aeroporto) in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il termine ultimo di aggiudicazione definitiva dell'appalto a dodici mesi dalla registrazione della delibera CIPESS di modifica; per tale intervento, inoltre, considerata la difficoltà del soggetto attuatore e dell'amministrazione regionale di provvedere a proprio carico alle anticipazioni di cassa, si propone di applicare, analogamente agli altri interventi del programma, un circuito finanziario con modalità di erogazione delle somme mediante anticipazioni, pagamenti intermedi a saldo;

«Scale mobili porta nuova di Assisi. Intervento di rifunzionalizzazione ed abbattimento barriere architettoniche», si propone di stabilire il termine ultimo di aggiudicazione definitiva dell'appalto a dodici mesi dalla registrazione della delibera CIPESS;

«Valorizzazione dei beni culturali e delle destinazioni religiose Sacro Convento di Assisi», si propone di stabilire il termine ultimo di aggiudicazione definitiva dell'appalto a dodici mesi dalla registrazione della delibera CIPESS;

Considerato che a seguito della nota della Regione Umbria prot. n. 59968 del 26 marzo 2025, allegata alla proposta, con cui si comunica l'impossibilità per i soggetti attuatori di alcuni interventi del programma di garantire il rispetto delle OGV e si richiede una rimodulazione dei tempi di attuazione degli stessi, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ha avviato un tavolo di confronto con la medesima regione, il Ministero delle infrastrutture e gli altri soggetti interessati;

Considerate le note della Regione Umbria prot. n. 200512 del 23 ottobre 2025 e prot. n. 202527 del 27 ottobre 2025, allegate alla proposta, con cui si ribadisce la centralità del programma e la strategicità degli interventi, e si rappresenta che per due di essi - «Interventi di ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della tratta ferroviaria Città di Castello-Sansepolcro della Ferrovia Centrale Umbra - FCU» e «Connessione alta velocità - nuova stazione AV Medioetruria in località Valdichiana» - non si ravvisa la necessità di una rimodulazione in quanto rispettati i termini per il conseguimento delle OGV;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 14145-P del 29 dicembre 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che il Comitato ha preso atto della disponibilità manifestata dal Ministero dell'economia e delle finanze in corso di seduta, tenuto conto delle esigenze rappresentate, a provvedere al finanziamento dei predetti interventi privi di OGV, sulla base dei rispettivi cronoprogrammi procedurali e finanziari, a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, mediante il decreto di cui al comma 876 del medesimo articolo;

Considerato che, alla luce di quanto sopra rappresentato, la proposta resta ferma per la sola parte concernente il definanziamento dei predetti interventi, per un importo complessivo pari a 15.510.000,00 euro;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;


Delibera:

1. Programma di interventi per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi (art. 1, comma 178, lettera a) della legge n. 178 del 2020). Definanziamento degli interventi privi di OGV

1.1. In attuazione dei punti 2.1 e 2.2 della delibera CIPESS n. 71 del 2024, è accertato il definanziamento, per complessivi 15.510.000,00 euro, delle risorse FSC 2021-2027 assegnate dalla medesima delibera ai seguenti interventi, nell'ambito del programma per la celebrazione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi:

«Allestimento del percorso ciclo-pedonale della Via di Francesco - Tratto Umbro» (CUP I61B24000140001), per un importo pari a 2.000.000 euro;

«L'orto di S. Francesco. Il nuovo sviluppo del Santuario di Santa Maria degli Angeli» (CUP C75H23005070002), per un importo pari a 3.500.000 euro;



«Potenziamento ed ammodernamento Aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi» (CUP D94G24000270001), per un importo pari a 5.010.000 euro;

«Scale mobili porta nuova di Assisi. Intervento di rifunzionalizzazione ed abbattimento barriere architettoniche» (CUP G71C24000070005), pari un importo pari a 2.000.000 euro;

«Valorizzazione dei beni culturali e delle destinazioni religiose Sacro Convento di Assisi» (CUP H73F24000040002), per un importo pari a 3.000.000 euro.

Le risorse definanziare, pari a 15.510.000,00 euro, rientrano nella disponibilità del FSC 2021-2027, secondo la seguente ripartizione per annualità:

Valori in euro

2024	2025	2026	2027	Totale
300.000,00	7.745.000,00	6.615.000,00	850.000,00	15.510.000,00

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 349

26A01913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fingolimod, «Fingolimod Towa».

Estratto determina AAM/PPA n. 202/2026 del 10 aprile 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/238.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Towa Pharmaceutical Europe S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Calle de Sant Martí, 75-97, 08107 Martorelles, Barcellona, Spagna.

Medicinale: FINGOLIMOD TOWA.

Confezioni A.I.C. n.:

051493017 - «0,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc-Pvdc/Al;

051493029 - «0,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc-Pvdc/Al;

051493031 - «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc-Pvdc/Al;

051493043 - «0,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister Pvc-Pvdc/Al;

051493056 - «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister Pvc-Pvdc/Al;

051493068 - «0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino;

051493070 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino;

051493082 - «0,5 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino;

051493094 - «0,5 mg capsule rigide» 90 capsule in flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino;

051493106 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino;

alla società Towa Pharmaceutical S.p.a., codice fiscale 02652831203, con sede legale e domicilio fiscale in via Tazzoli, 6, 20154 Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01884

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triamcinolone acetone, «Pharmacort».

Estratto determina AAM/PPA n. 205/2026 del 10 aprile 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/339.


È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fisiopharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in nucleo industriale, 84020 Palomonte, Salerno, codice fiscale 02580140651.

Medicinale PHARMACORT.

034262016 - «40 mg/ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 1 ml;

034262028 - «80 mg/2 ml sospensione iniettabile» 3 flaconcini da 2 ml;

034262030 - «80 mg/2 ml sospensione iniettabile» 5 flaconcini da 2 ml; alla società Pharmatex Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Paolo, 1, 20121 Milano, codice fiscale 03670780158.



Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01885

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 94/2026 del 20 febbraio 2026 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA 182/2026 del 27 marzo 2026

La determina AAM/PPA n. 94/2026 del 20 febbraio 2026, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 68 del 23 marzo 2026, relativa al medicinale SERTRALINA ZENTIVA, è rettificata mediante la seguente correzione:

ove si legge:

(Smaltimento scorte) Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Leggasi:

(Smaltimento scorte) Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo precedente della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24/05/2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11/06/2018

Codice pratica: VC2/2022/278 bis.

Procedura europea: HU/H/0457/II/050/G.

Titolare di A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano, codice fiscale 11388870153.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono fatti salvi gli effetti *medio tempore* derivanti dalla determina AAM/PPA n. 94/2026 del 20 febbraio 2026, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 68 del 23 marzo 2026.

26A01886

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Tobral» e «Tobradex».

Estratto determina di decadenza IP n. 227 del 9 aprile 2026

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società Gekofar S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data G.U.	Data decadenza
Tobral	«0,3 % Unguento oftalmico» Tubo da 3,5 G	041665047	10/02/2021	11/02/2026
Tobradex	«0,3% + 0,1% unguento oftalmico» tubo 3,5 G	042832042	16/02/2021	17/02/2026

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01887



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Pharmacare».

Estratto determina AAM/PPA n. 208/2026 del 10 aprile 2026

È autorizzato il grouping di variazione tipo IB costituito da quattro variazioni tipo IB B.II.e.5.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale APIXABAN PHARMACARE nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvdc/pvc - A.I.C. n. 050990035 (base 10) 1JN2YM (base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvdc/pvc - A.I.C. n. 050990047 (base 10) 1JN2YZ (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvdc/pvc - A.I.C. n. 050990050 (base 10) 1JN2Z2 (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvdc/pvc - A.I.C. n. 050990062 (base 10) 1JN2ZG (base 32).

Principio attivo: apixaban.

Codice pratica: C1B/2026/352.

Codice di procedura europea: IT/H/1048/001-002/IB/003/G.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. (codice fiscale n. 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29, 20149, Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: per il dosaggio da 2,5 mg RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ed ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi, fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV);

Per il dosaggio da 5 mg RRL (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi, fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01888

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo, «Bisoprololo Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 204/2026 del 10 aprile 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale BISOPROLOLO SANDOZ nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C. n.:

052865274 «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister opa-al-pvc/al (codice base 32 1LFB7U).

052865286 «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister opa-al-pvc/al (codice base 32 1LFB86).

principio attivo: bisoprololo

codice di procedura: NL/H/0684/004,006/IB/020

codice pratica: C1B/2011/2848

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Sturzo, 43, 20154 - Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RNR» medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


26A01903

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di febuxostat, «Uriquid».

Estratto determina AAM/PPA n. 203/2026 del 10 aprile 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale URIQUID anche nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle autorizzate:

confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc



A.I.C. n. 047957055 (base 10) 1FRK1Z (base 32)

principio attivo: febuxostat

codice di procedura: IT/H/0815/001/IB/004

codice pratica: C1B/2026/250

titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., codice fiscale 00071020085, con sede legale e domicilio fiscale in Via Dante Alighieri, 71 - 18038, Sanremo, IM, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopraccitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01904

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di epirubicina cloridrato, «Epirubicina AHCL».

Estratto determina AAM/PPA n. 207/2026 del 10 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato di riferimento (RMS):

n. 1 variazione di tipo II, C.I.2.b: adeguamento degli stampati al prodotto di riferimento. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*. Modifiche editoriali.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

L'approvazione della variazione comporta la seguente estensione di indicazione terapeutica:

l'epirubicina è usata nel trattamento di una gamma di malattie neoplastiche, tra cui:

carcinoma ovarico avanzato;

cancro polmonare a piccole cellule.

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate.

Relativamente al medicinale EPIRUBICINA AHCL (A.I.C. n. 039244) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: IE/H/0751/001/II/046.

Codice pratica: VC2/2024/455.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale e domicilio fiscale in Moll de Barcelona s/n, World Trade Center, edifici Est, 6ª Planta, 08039, Barcellona, Spagna.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01905

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 57/2026 - 3252 del 13 aprile 2026 è stata revocata, su rinuncia della Farmed s.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: LEVITRA.

Confezione: 043819010.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite da film» 4 compresse in blister uso orale.

Paese di provenienza: Italia.

Confezione: 043819022.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale.

Paese di provenienza: Europa.

Medicinale: BISOLVON.

Confezione: 049703010.

Descrizione: «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Paese di provenienza: Irlanda.

Medicinale: BRILADONA.

Confezione: 050428010.

Descrizione: «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: BUSCOPAN.

Confezione: 047450034.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Irlanda.

Medicinale: LANSOX.

Confezione: 045190030.



Descrizione: «15 mg capsule rigide» 28 capsule.
Paese di provenienza: Germania.
Confezione: 045190042.
Descrizione: «30 mg capsule rigide» 28 capsule.
Paese di provenienza: Germania.
Medicinale: MOVICOL.
Confezione: 044434013.
Descrizione: «13.8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.
Paese di provenienza: Francia.
Confezione: 044434025.
Descrizione: «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine LDPE/AL/LDPE/CARTA.
Paese di provenienza: Francia.
Medicinale: NOOTROPIL.
Confezione: 049421023.
Descrizione: «3g/15ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso» 12 fiale 15 ML.
Paese di provenienza: Bulgaria.
Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.
Confezione: 044658019.
Descrizione: «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa per somministrazione orale.
Paese di provenienza: Francia.
Medicinale: TAVOR.
Confezione: 045281019.
Descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse.
Paese di provenienza: Spagna.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01906**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Lattato S.A.L.F.».**

Con la determina n. aRM - 59/2026 - 141 del 14 aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SODIO LATTATO S.A.L.F.:

confezione: 030699134;

descrizione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01930**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kliqqo».**

Con la determina n. aRM - 60/2026 - 734 del 14 aprile 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Menarini International Operations Luxembourg S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: KLIQQO

confezioni:

051680027 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680039 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680041 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680054 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680078 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680080 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680092 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680104 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680116 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680128 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680130 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680142 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

051680155 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680167 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680179 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680181 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680193 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680205 - «5 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680217 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680229 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680231 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680243 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680256 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

051680268 - «5 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01931**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.****Avviso a valere sui Libretti di risparmio postale dedicati ai minori di età**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), rende noto che, a partire dal 21 aprile 2026 e fino a revoca, alle persone fisiche minorenni intestatarie di un Libretto di risparmio postale dedicato ai minori d'età (il «Libretto minori») cartaceo o dematerializzato, che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza dell'accantonamento, è reso disponibile il deposito Supersmart Minori, della durata di centottantadue giorni e tasso di interesse nominale annuo lordo a scadenza pari al 2%.



L'attivazione del deposito Supersmart Minori può essere effettuata esclusivamente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente o, se del caso, dal tutore (c.d. «Rappresentante del minore»).

L'ammontare complessivo degli accantonamenti attivabili sul deposito Supersmart Minori non può essere superiore a 15.000 euro.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere l'offerta del suddetto deposito Supersmart Minori in qualsiasi momento, senza pregiudizio per gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto minori che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso base», ad oggi pari allo 0,01%).

A decorrere dalla medesima data, è inoltre prevista la possibilità da parte del rappresentante del minore di effettuare versamenti dal Libretto minori verso un proprio Libretto di risparmio o Conto BancoPosta monointestato o cointestato a firma disgiunta, anche dai canali *on-line*, con le modalità indicate nel foglio informativo del Libretto minori.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it - è a disposizione il foglio informativo aggiornato del Libretto minori, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet: www.poste.it e www.cdp.it

26A01951

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 aprile 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione:

Volete che sia abrogato l'art. 16, comma 4-*bis*, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 («Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»), convertito, con modifiche, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi»), avente il seguente testo: «all'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi"».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio commerciale tributario Puliani Danilo con sede in Tarquinia (VT), via Filippo Turati, 10 cap 01016 pec: studiopuliani@legalmail.it - e-mail info@associazioneschierarsi.it

26A01978

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Cancellazione dall'elenco delle associazioni di protezione ambientale dell'«Associazione Animalisti Italiani ETS», in Roma.

Con decreto ministeriale n. 113 datato 9 aprile 2026, l'associazione denominata «Associazione Animalisti Italiani ETS» con sede legale in Roma (RM) via Tommaso Inghirami, 82 - codice fiscale 96368210587 è cancellata dall'Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

26A01902

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 marzo 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1484
Yen	183,12
Corona ceca	24,555
Corona danese	7,4727
Lira Sterlina	0,86803
Fiorino ungherese	389,53
Zloty polacco	4,2883
Nuovo leu romeno	5,0976
Corona svedese	10,906
Franco svizzero	0,9187
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	11,198
Rublo russo	-
Lira turca	51,0528
Dollaro australiano	1,674
Real brasiliano	6,0179
Dollaro canadese	1,5987
Yuan cinese	7,937
Dollaro di Hong Kong	8,9969
Rupia indonesiana	19542,9
Shekel israeliano	3,6278
Rupia indiana	108,7686
Won sudcoreano	1742,93
Peso messicano	20,7784
Ringgit malese	4,6258
Dollaro neozelandese	2,0068
Peso filippino	69,718
Dollaro di Singapore	1,4812
Baht thailandese	37,731
Rand sudafricano	19,7347

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01916



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 31 marzo 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1498
Yen	183,39
Corona ceca	24,514
Corona danese	7,473
Lira Sterlina	0,86833
Fiorino ungherese	384,88
Zloty polacco	4,289
Nuovo leu romeno	5,0991
Corona svedese	10,943
Franco svizzero	0,9194
Corona islandese	143,6
Corona norvegese	11,2125
Rublo russo	-
Lira turca	51,1433
Dollaro australiano	1,6693
Real brasiliano	6,0065
Dollaro canadese	1,6022
Yuan cinese	7,9341
Dollaro di Hong Kong	9,0136
Rupia indonesiana	19506,24
Shekel israeliano	3,638
Rupia indiana	107,8788
Won sudcoreano	1753,22
Peso messicano	20,7101
Ringgit malese	4,6555
Dollaro neozelandese	2,0061
Peso filippino	69,78
Dollaro di Singapore	1,4811
Baht thailandese	37,667
Rand sudafricano	19,6271

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01917

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 1° aprile 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1605
Yen	183,73
Corona ceca	24,516
Corona danese	7,4726
Lira Sterlina	0,87113
Fiorino ungherese	381,9
Zloty polacco	4,2793
Nuovo leu romeno	5,0978
Corona svedese	10,888
Franco svizzero	0,9191
Corona islandese	144
Corona norvegese	11,208
Rublo russo	-
Lira turca	51,6037
Dollaro australiano	1,6689
Real brasiliano	5,9879
Dollaro canadese	1,6124
Yuan cinese	7,9771
Dollaro di Hong Kong	9,0955
Rupia indonesiana	19629,34
Shekel israeliano	3,6325
Rupia indiana	108,424
Won sudcoreano	1746,33
Peso messicano	20,7188
Ringgit malese	4,6733
Dollaro neozelandese	2,0102
Peso filippino	69,845
Dollaro di Singapore	1,4875
Baht thailandese	37,728
Rand sudafricano	19,4745

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01918



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1525
Yen	183,94
Corona ceca	24,54
Corona danese	7,4722
Lira Sterlina	0,87253
Fiorino ungherese	383,93
Zloty polacco	4,2855
Nuovo leu romeno	5,0983
Corona svedese	10,948
Franco svizzero	0,9213
Corona islandese	144,4
Corona norvegese	11,2285
Rublo russo	-
Lira turca	51,2795
Dollaro australiano	1,6771
Real brasiliano	5,972
Dollaro canadese	1,603
Yuan cinese	7,9495
Dollaro di Hong Kong	9,0325
Rupia indonesiana	19604,77
Shekel israeliano	3,6342
Rupia indiana	107,3
Won sudcoreano	1747,94
Peso messicano	20,6749
Ringgit malese	4,6549
Dollaro neozelandese	2,0191
Peso filippino	69,86
Dollaro di Singapore	1,4834
Baht thailandese	37,762
Rand sudafricano	19,6061

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01919

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Amantea.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 2017, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Amantea (CS), nelle persone della dott.ssa Maria Angela Ettorre, della dott.ssa Maria Chiellino e del dott. Giuseppe Giacomantonio, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 2023 è stata nominata componente della suddetta commissione la dott.ssa Marisa Immacolata Ginese, in sostituzione della dimissionaria Maria Angela Ettorre.

Considerato che la suddetta dottoressa Marisa Immacolata Ginese ha presentato le dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 2026, è stato nominato nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Amantea (CS), il dott. Palasciano Alessandro, in sostituzione della suddetta dott.ssa Marisa Immacolata Ginese.

26A01899

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Solarino.

Il Comune di Solarino (SR), con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2026, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2026, la commissione straordinaria di liquidazione del comune di Solarino (SR), nelle persone del dott. Domenico Meli, della dott.ssa Loredana Torella e del dott. Calogero Centonze per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

26A01900

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del comprensorio denominato «Area demaniale tratta ferroviaria a collegamento deposito carburanti», nel Comune di Giviera del Montello.


Con decreto interdirettoriale n. 11 datato 16 ottobre 2025 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato del comprensorio denominato «Area demaniale tratta ferroviaria a collegamento deposito carburanti» (ID 8688), ubicata nel Comune di Giviera del Montello (TV), riportata nel catasto terreni del medesimo comune al foglio 10, mappale 320, per una superficie complessiva catastale di mq 792, intestata al demanio dello Stato - ramo Difesa Esercito.

26A01914

Radiazione dal novero delle strade militari della strada «Perrero - Conca Cialancia», nel territorio comunale di Perrero.

Con decreto direttoriale n. 5 datato 26 febbraio 2026 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della Strada militare «Perrero - Conca Cialancia» ID E443822, corrispondente ai fogli catastali n. 5, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 28 e 29 nel territorio comunale di Perrero (TO), avente una lunghezza complessiva di circa m 25.000,00.

26A01915



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA EUROPA DEL PORTO DI LIVORNO

Approvazione dello schema di convenzione tra Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno - Annullamento dell'ordinanza commissariale n. 11/2025.

Con ordinanza n. 4/2026 del Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa del Porto di Livorno, registrata alla Corte dei conti il 2 aprile 2026, n. 700 - è stato approvato lo schema di convenzione tra Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Commissario straordinario per la realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno - Annullamento ordinanza commissariale n. 11/2025.

I documenti in versione integrale sono consultabili sul portale Amministrazione Trasparente del Commissario all'indirizzo:

<https://darsenaeuropa.portaleamministrazionetrasparente.it/>

26A01901

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Perfekta società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

1) Di disporre (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Perfekta società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2/E (C.F. 02790240218) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 30 aprile 2026


La direttrice: PAULMICHL

26A01920


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-092) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 2 1 *

€ 1,00

